



CET si occupa di ecologia.

Come strumento di cultura e innovazione, come unica possibilità di rispetto dell'ambiente, come impronta per scelte durevoli e sostenibili.

[www.cet.coop](http://www.cet.coop)

## AUTORIZZAZIONI GENERALI EMISSIONI IN ATMOSFERA

In Provincia di Trento, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente<sup>1</sup> su delega della Giunta Provinciale<sup>2</sup>, ha recentemente adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di carattere generale anche per le emissioni in atmosfera prodotte dalle seguenti attività:

- a) impianti termici civili che possiedono le caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali descritte nell'allegato 1 al provvedimento;
- b) impianti connessi ad attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche che possiedono le caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali descritte nell'allegato 2 al provvedimento;
- c) impianti connessi ad attività di segheria (prima lavorazione del legno) che possiedono le caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali descritte nell'allegato 3 al provvedimento;
- d) impianti connessi ad attività di lavorazione di materiali inerti (pietre naturali, inerti sciolti, rifiuti inerti) che possiedono le caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali descritte nell'allegato 4 al provvedimento;
- e) impianti connessi ad attività di stoccaggio di materie prime solide allo stato particellato in sili che possiedono le caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali descritte nell'allegato 5 al provvedimento.

L'autorizzazione in via generale comporta una serie di semplificazioni e minori costi di gestione, alcuni dei quali sono qui di seguito elencati:

- documentazione ridotta e semplificata per l'accesso all'autorizzazione;
- all'attivazione sono richiesti due controlli iniziali sulle emissioni (come per il regime ordinario) poi, fino alla scadenza della validità del provvedimento (15 anni), non sono richiesti altri controlli analitici;
- tempi di attivazione ridotti rispetto all'autorizzazione ordinaria, essendo quest'ultima soggetta a parere del sindaco del comune competente per territorio ed a valutazione dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente. La presentazione della documentazione per l'autorizzazione a carattere generale (se completa) costituisce invece già titolo all'esercizio dell'impianto (nei tempi previsti per le comunicazioni);
- viene semplificata quindi anche la documentazione per accedere all'autorizzazione per le emissioni diffuse (tecnologicamente non convogliabili).

Chi esercita, oppure intende intraprendere, una delle attività per cui vi è la possibilità di richiedere un'autorizzazione a carattere generale ha quindi facoltà di ottenere tale provvedimento, ma se lo ritiene opportuno, può comunque richiederne una ordinaria. Chi invece non ha i requisiti per richiedere un'autorizzazione a carattere generale, può solo accedere al regime ordinario senza possibilità di scelta.

<sup>1</sup> Determinazione del dirigente del settore tecnico n.46 di data 17 febbraio 2009.

<sup>2</sup> Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n.199 del 06 febbraio 2009.

Cooperazione Trentina

CET SOCIETÀ COOPERATIVA



Sponda Trentina, 18 - 38121 GARDOLO – TRENTO - ☎ (+039) 0461.242366 - 📠 (+039) 0461.242355 - [info@cet.coop](mailto:info@cet.coop)

C.F., Partita Iva e Reg. Imprese di Trento: 01048580227 - Iscrizione reg. cooperative provincia di Trento: A157742 - N. REA: 112056

### IMPIANTI TERMICI CIVILI

Per impianti termici civili si intendono impianti per il riscaldamento sia degli edifici di civile abitazione sia di locali produttivi o uffici.

Devono presentare documentazione tutti gli impianti termici civili che utilizzano determinati combustibili e superano determinate potenzialità<sup>3</sup>:

Combustibile	Potenzialità del focolare
Gas metano / GPL	3000 kW
Gasolio	1000 kW
Legna o biomasse (ad esempio cippato o pellets)	1000 kW
Olio combustibile	Non ammesso <sup>4</sup>

Per gli impianti termici civili con potenzialità inferiore a quelle sopraindicate rimangono fatti salvi gli obblighi normativi, come ad esempio dotarsi di CPI o fare denuncia al comune competente.<sup>5</sup>

### ATTIVITA' DI SALDATURA

Non tutti i tipi di saldatura sono ammessi al regime generale, sono infatti esclusi quegli impianti che utilizzano materie prime contenenti sostanze ritenute cancerogene o mutagene. Materie prime contenenti Cromo e Nichel possono sviluppare cromo VI e nichel in forma gassosa.

Questo esclude dall'autorizzazione a carattere generale le operazioni di saldatura di determinati acciai (INOX contenente Cromo e/o Nichel) o utilizzanti elettrodi (o filo) che contengono detti elementi: tali attività sono perciò assoggettate al regime ordinario. Prima dell'emanazione del seguente provvedimento era prassi consolidata accedere al carattere generale attraverso la procedura prevista per la cosiddetta "attività generica" (modello C6) se il flusso di massa a monte del sistema di abbattimento era inferiore ai 100 grammi per ora e comunque non venivano impiegati prodotti cancerogeni o mutageni.

### SEGHIERE

Rientrano in questo caso le attività di prima lavorazione del legno a prescindere dai quantitativi lavorati. Per le falegnamerie che utilizzavano massimo 2000 kg/giorno di materie prime era già possibile ottenere una autorizzazione a carattere generale<sup>6</sup>.

Le falegnamerie che superano i 2000 kg/giorno di materie prime lavorate devono obbligatoriamente richiedere un'autorizzazione ordinaria.

### LAVORAZIONE INERTI

Queste attività rappresentano una novità, prima non era infatti possibile (escluso betonaggio) accedere al carattere generale. Non essendovi quantitativi limite di lavorazione per accedere a questo tipo di autorizzazione, vi rientrano ora tutte le attività che, impiegando esclusivamente pietre naturali, effettuano le seguenti operazioni:

cernita, prima lavorazione, trasporto, carico e scarico, spaccatura, seconda lavorazione (come cubettatura, spacco, piastrellatura, segagione...), finitura (spazzolatura, fresatura, fiammatura, levigatura, satinature...), frantumazione, vagliatura, macinazione, movimentazione e stoccaggio di materiale finito e pietre naturali.

### STOCCAGGIO DI POLVERE IN SILI

Lo stoccaggio in silo di materiale polverulento può dare origine ad emissione in atmosfera durante il carico e lo scarico ed è quindi un'attività da assoggettare ad autorizzazione. Fino a prima del provvedimento in oggetto non era tecnicamente possibile ottenere un'autorizzazione a carattere generale

3 Nel caso di più caldaie alimentanti lo stesso circuito idraulico la potenzialità è pari alla somma delle potenzialità delle singole unità.

4 In provincia di Trento non è ammesso l'uso di olio combustibile (qualsiasi anche BTZ) ad uso riscaldamento dei locali.

5 Denuncia di impianti termici di potenzialità pari o superiore a 34 kW al comune territorialmente competente (modello A); ottenimento del CPI per centrali termiche con potenzialità termica complessiva superiore a 116 kW

6 Delibera G.P. del 17 novembre 2000 n.2898.

come “attività generica” in quanto a monte dei sistemi di abbattimento era praticamente impossibile dimostrare che il flusso di massa risultasse inferiore ai 100 grammi ora, in quanto il sistema di abbattimento (filtro a maniche o cartucce) è un elemento senza il quale la materia prima verrebbe dispersa in quantità notevoli, con evidente danno economico.

È ora possibile ottenere una autorizzazione a carattere generale che copra anche tutte le attività connesse allo stoccaggio fra cui carico, scarico anche a mezzo tramogge, o travasi da silo a silo, purché siano rispettate scrupolosamente le prescrizioni imposte.

*Le attività in oggetto che già sono autorizzate in ordinaria possono passare al carattere generale?*

Se hanno i requisiti previsti lo possono fare, presentando la documentazione necessaria (modulistica). Tuttavia nel caso in cui gli ultimi autocontrolli effettuati siano retrodatati a più di due anni è necessario effettuare nuovamente i controlli.

*Le attività che dispongono di un'autorizzazione ordinaria per alcune attività può ottenerne una a carattere generale per altre attività?*

Attualmente su uno stesso stabilimento possono coesistere una autorizzazione a carattere generale per specifiche attività (tipo saldatura) ed una autorizzazione ordinaria per altre attività (tipo grandi impianti di verniciatura). Tuttavia questo implica che uno stesso impianto possa essere considerato inquinante e poco inquinante contemporaneamente.

In passato il governo ha avanzato la possibilità di negare la coesistenza dei due regimi autorizzativi per cui non è escluso che in futuro un provvedimento simile possa essere adottato: ciò comporterebbe, nel caso in cui non si fosse in possesso dei requisiti per ottenere tutte le autorizzazioni in via generale, la necessità di assoggettare tutte le attività svolte dall'azienda in via ordinaria.

#### **NOTA FINALE**

Tutte le attività che danno origine ad emissioni in atmosfera devono essere autorizzate presentando apposita documentazione (fatte salvo alcune eccezioni specificatamente indicate dalla legge).

Esistono due tipi di autorizzazione: ordinaria e a carattere generale.

L'autorizzazione ordinaria è una vera e propria autorizzazione all'esercizio dell'impianto e va quindi richiesta preventivamente all'installazione dell'impianto stesso, avendo l'autorità competente la facoltà di imporre quelle modifiche tecniche all'impianto, che ritenesse indispensabili, prima che questo venga realizzato.

L'autorizzazione a carattere generale, (prevista solo per attività a ridotto inquinamento ed esplicitamente considerate tali) consiste in una dichiarazione di esercizio senza necessità di ottenere parere alcuno per l'installazione: questo è possibile perché si tratta di processi più o meno standardizzati e conosciuti, dei cui sistemi di abbattimento è nota l'efficacia.

In ogni caso vanno rispettati i valori limite di riferimento specifici per tipo di impianto e inquinante imposti dalla legge.

#### **Predisposizione del bocchello di ispezione su un condotto**

Il bocchello di ispezione non può essere installato arbitrariamente ma deve rispettare determinati requisiti tecnici indicati dalle norme tecniche di riferimento. L'autorità competente (APPA) rilascia sempre contestualmente all'autorizzazione le specifiche tecniche di montaggio (allegato), nel caso di autorizzazioni in via generale lo schema di montaggio del bocchello di prelievo è contenuto nei moduli da presentare all'atto della domanda come presa visione (presentando i moduli si rende noto che si conosce la corretta installazione.) L'errato posizionamento del bocchello può comportare sanzioni penali.

Va garantita l'immediata accessibilità in sicurezza; spesso si considera solo gli autonomi controlli fatti da ditte esterne i cui tecnici spesso si adattano anche a prelevare in condizioni di scarsa sicurezza o con mezzi di fortuna, tuttavia l'ente di controllo può presentarsi nello stabilimento produttivo senza preavviso in qualsiasi momento e deve essere garantito l'accesso sicuro per i prelievi (con scale fisse e piattaforma di lavoro).



Va garantita la rappresentatività dei dati misurati: le condizioni di flusso influenzano enormemente il risultato di una misura e visto che questo deve essere confrontato con un valore di riferimento il valore misurato deve essere rappresentativo della reale situazione.

Dati misurati in condizioni non ottimali, come ad esempio forte turbolenza per posizionamento del bocchello di prelievo troppo vicino ad elementi perturbanti come curve deviazioni ventilatori etc. etc, e quindi in violazione delle norme di campionamento sono affetti da errori non controllabili e non quantificabili sono quindi non validi per valutare la conformità al valore di legge.

Assenza di bocchello di prelievo: in determinate condizioni è possibile dotarsi di idonee strutture rimovibili da mantenere presso l'azienda anche a disposizione dell'ente di controllo per effettuare i controlli in tutti gli altri casi è indispensabile montare permanentemente ed in idonea posizione un bocchello di ispezione L'assenza ingiustificata di bocchelli di prelievo comporta l'attivazione di procedimento penale.

Vista comunque la complessità e vastità della materia e la possibile interferenza con altri ambiti come ad esempio la disciplina di medicina del lavoro, non è qui possibile esaurire tutti i casi possibili e le implicazioni che ne conseguono, quindi la valutazione della conformità normativa di una particolare scelta tecnico impiantistica andrebbe fatta consultando un tecnico competente in materia evitando le possibili implicazione negative che spesso il far da se comporta.

Redatto da Dallapiccola Christian